



C i t t à d i C a s a l e M o n f e r r a t o

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI PIANTONAMENTO A PALAZZO DI GIUSTIZIA

ANNI: 2011/2012

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il piantonamento mediante guardie armate nell'ingresso del Palazzo di Giustizia sito in Piazza Bernotti 1 per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2012.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a: EURO 165.600,00= al netto di I.V.A.

ART.3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere assicurato esclusivamente da guardie giurate di un Istituto di Vigilanza (di seguito per brevità Istituto), che dovranno essere in uniforme, armate, munite di regolare porto d'armi e di apposita tessera di identificazione con fotografia.

Il servizio di piantonamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
n.2 Guardie giurate armate presenti contemporaneamente dalle ore 8.00 a.m. alle ore 14.00 p.m. presso l'ingresso del Palazzo di Giustizia, munite di radio ricetrasmittente portatile in collegamento con la centrale operativa dell'Istituto, attiva 24 ore su 24 ore, collegati con le sale operative di Carabinieri e Polizia.

Qualora sia necessario verificare il contenuto di borse o contenitori, la guardia si servirà di apparecchiatura "metal detector" messa a disposizione dall'Amministrazione.

Per lo svolgimento del servizio deve essere previsto un organico minimo di n. 6 Guardie particolari giurate, più un responsabile, onde assicurare le necessarie turnazioni.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

L'Istituto resta responsabile verso l'Amministrazione appaltante della esatta e puntuale realizzazione dell'oggetto del contratto, nonché del buon esito del servizio in generale e dell'operato dei propri dipendenti.

L'Istituto stesso è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolare modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc.

L'Istituto ha inoltre, ad esclusivo suo carico, l'onere di risarcire all'Amministrazione appaltante, agli agenti in servizio ed a terzi, i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro dello stesso Istituto.

L'Istituto assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e si

obbliga a sollevarla da ogni azione o molestia, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

L'Amministrazione appaltante rimane estranea, sempre, ad ogni vertenza che può sorgere tra l'Istituto ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere nonché del suo personale impiegato.

ART. 5 – ASSICURAZIONI E CONTRATTO DI LAVORO

L'Istituto è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle Assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza malattia, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso dell'appalto, sollevando l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

Il personale deve in particolare essere adeguatamente assicurato contro pericolo di morte, infortuni e danni a terzi, con massimale minimo di € 3 milioni.

L'Istituto è inoltre tenuto ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative, retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nella categoria.

L'Amministrazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di previdenza ed assistenza obbligatoria per legge. L'Istituto si impegna, se richiesto, ad effettuare, periodicamente, la rotazione di tutte le unità che hanno operato presso le singole strutture oggetto di gara.

ART. 6 – CONTROLLI E PENALI

L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di esercitare il controllo del servizio nelle forme che ritiene più opportune per garantire la regolare esecuzione del servizio stesso.

Le prestazioni del servizio non potranno, per nessuna ragione, essere sospese od abbandonate, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

In caso di inosservanza di quanto stabilito nel presente Capitolato, l'Amministrazione potrà effettuare una specifica contestazione, tramite nota scritta, richiedendo che siano presentate giustificazioni entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione. Qualora l'Istituto non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute inaccettabili, l'Amministrazione potrà comminare una sanzione pecuniaria per un importo compreso tra €. 500,00 ed €. 1.000,00 a seconda della gravità della contestazione salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni e l'incameramento della cauzione.

ART. 7 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti al servizio di cui al presente Capitolato, come pure quelle relative alla stipulazione del contratto, comprese le imposte, le sovrimposte e le tasse, saranno a carico dell'Istituto.

ART. 8 – PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente su presentazione di fattura.

Il Comune, a garanzia della puntuale osservanza d'ogni clausola contrattuale, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a mesi tre dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa e non giudiziale. Le penalità eventualmente applicate saranno addebitate sui crediti dell'Istituto dipendenti dal presente contratto, o se tali crediti manchino o siano insufficienti, sulla cauzione.

Inderogabilmente dovrà essere fornita contestualmente alle fatture idonea documentazione in cui risulti l'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi del personale; in assenza di tale documentazione non si darà luogo ai pagamenti.

ART. 9 – REVISIONE PREZZI

Durante il primo anno a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011 il corrispettivo annuo non è suscettibile d'aumento o diminuzione a titolo di revisione prezzi.

A partire dal secondo anno, è ammessa la revisione prezzi così come disciplinata dalle disposizioni dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..

ART. 10 – RISOLUZIONE DAL CONTRATTO

Potrà addivenirsi alla risoluzione del contratto prima della scadenza, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, fermo restando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni :

1. quando l'Impresa ceda a terzi, o subappalti in tutto o in parte, i servizi appaltati;
2. quando l'impresa ritarda per 3 volte l'orario del servizio;
3. nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% (diecipercento) dell'importo annuo del contratto;
4. per mancato o tardivo intervento nelle segnalazioni dell'impianto antintrusione e di allarme (oltre 5 min. e per 3 volte non necessariamente consecutive);

5. nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza dell'Istituto comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presente nel palazzo;
6. in caso di frode da parte dell'Appaltatore;
7. nel caso di abbandono non motivato dal posto di presidio.

ART. 11 – SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto nonché la cessione del contratto.

ART. 12 – CAUZIONE

I concorrenti per essere ammessi alla gara dovranno costituire con le modalità previste nel bando di gara una cauzione provvisoria del 2% dell'importo a base d'asta.

Le cauzioni provvisorie saranno restituite alle ditte non rimaste aggiudicatarie mentre quella della ditta aggiudicataria verrà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto, l'Amministrazione appaltante potrà in pieno diritto senza formalità di sorta procedere all'incameramento della cauzione provvisoria, con diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali l'impresa dovrà costituire, in uno dei modi previsti dalla legge 10.06.1982, n. 348 e s.m.i., una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, determinato secondo le prescrizioni dell'art. 113 del D.Lgs 163/06 s.m.i..

Saranno ammesse esclusivamente fideiussioni rilasciate da aziende di credito o imprese di assicurazioni autorizzate.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al 1° comma dell'art 1957 C.C. nonché la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dalla stazione appaltante.

ART. 13 – NORME GENERALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto è competente il Foro di Casale Monferrato.